



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**DELIBERA N. 879 DEL 24/11/2021**

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini  
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.      prof.    Pierfranco Conte

DIRETTORE SANITARIO              dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO      dr. Francesco Favretti

**OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE NOMINATIVA TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S. E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER IL TIROCINIO EXTRA RETE FORMATIVA DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO IN ONCOLOGIA MEDICA.**

*Note per la Trasparenza:* con il presente provvedimento si intende approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per il tirocinio extra rete formativa di un medico specializzando in Oncologia Medica..

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- con nota prot. n. 19981/21 del 19 ottobre 2021 l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha inviato la richiesta di accoglimento di un medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, per la frequenza di un periodo di stage di formazione "extra rete formativa", con avvio, compatibilmente con i tempi del procedimento amministrativo di approvazione e sottoscrizione della relativa convenzione, il 15 novembre 2021 fino al termine del percorso formativo dei 5 anni previsto per il 28 dicembre 2022;
- il Direttore della scuola di specializzazione in Oncologia Medica dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, previa apposita deliberazione della Giunta della Scuola dallo stesso presieduta di cui alla seduta dell'11 ottobre 2021, ha richiesto l'attivazione della relativa convenzione nominativa autorizzando pertanto il medico interessato a frequentare un periodo di stage extra rete formativa presso la U.O.C. Oncologia Medica 3 di questo Istituto sotto la direzione ed il tutoraggio aziendale del Direttore della stessa struttura;

**Ritenuto che:**

- sia opportuno stipulare una convenzione nominativa *ad hoc* per permettere al medico in formazione specialistica iscritto al V anno della scuola di specializzazione in Oncologia Medica attivata presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, di effettuare il tirocinio fuori dalla rete formativa della scuola di specializzazione di area medica;

**Visto che**

- la formazione medico specialistica è disciplinata dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della Direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle Direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE e 99/46/CEE che modificano la Direttiva 93/16/CEE;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 all'Allegato 1 stabilisce che, al fine di perfezionare la formazione specialistica, le Scuole di Specializzazione possano avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, ponendo il limite massimo di 18 mesi ai periodi complessivi di frequenza di tali strutture da parte dei medici in formazione specialistica, indicando altresì che l'attività al di fuori della rete formativa di

riferimento richieda la stipulazione di un'apposita e motivata convenzione nominativa oltre che la redazione di un progetto formativo individuale definito;

- tali ulteriori strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e/o contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, è stato a tale proposito verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;
- con D.G.R.V. n. 258 del 9 marzo 2021, recante “Disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, relative all’anno 2021”, al punto R) la Regione del Veneto ha confermato la disposizione secondo cui, per l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali afferenti al SSR da parte di medici in formazione specialistica per periodi di formazione “extra rete formativa”, sia necessario ottenere preventivamente il rilascio del nulla osta da parte dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto e successivamente stipulare un’apposita motivata convenzione nominativa;
- con nota prot. 20822 del 3 novembre 2021 questo Istituto ha richiesto il preventivo nulla osta all’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto la quale, con nota registrata al protocollo generale IOV n. 21413 del 9 novembre 2021, ha autorizzato la frequenza della struttura U.O.C. Oncologia Medica 3 da parte del medico in formazione specialistica nell’ambito del periodo di stage richiesto;

**Tenuto conto che:**

- la U.O.C. Oncologia Medica 3 afferisce alla rete formativa dell’omologa scuola di specializzazione in Radioterapia dell’Ateneo di Padova, ed in virtù di questo l’accoglimento della richiesta di tirocinio extra rete formativa è subordinata, a norma del decreto interministeriale 402/2017, alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria tanto in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali quanto in rapporto al numero dei medici specializzandi dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il Direttore della U.O.C. Oncologia Medica 3 ha espresso, con nota interna agli atti parere favorevole all’accoglimento dello specializzando confermando la mancata saturazione del potenziale formativo nella struttura sanitaria anche in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Università di Padova frequentanti la stessa struttura, così come disposto dall’art. 1.2 dell’Allegato 1 al Decreto Interministeriale n. 402/2017;
- l’obiettivo dello stage extra rete formativa è quello di svolgere attività assistenziali e di ricerca finalizzate alla stesura della tesi di specializzazione nell’ambito della patologia oncologica del tratto gastro-intestinale giovandosi d’altro canto lo IOV dell’apporto che darebbe la specializzanda proveniente da un’altra realtà didattica e clinica;

**Precisato che:**

- con nota prot. 35512 del 30 gennaio 2018, la Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale ha inviato disposizioni relative all’attività formativa degli specializzandi medici presso le strutture delle Aziende ed Enti del SSR, stabilendo che le convenzioni o gli accordi debbano ricomprendere la disciplina della copertura assicurativa del medico per il periodo di formazione specialistica, la quale potrà essere posta anche a carico di quest’ultimo;
- il medico specializzando, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 della convenzione, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi per le attività tecnico-pratica programmata, ivi compresa la responsabilità per colpa grave, mentre per l’assicurazione contro gli infortuni presso l’INAIL dovrà provvedere l’Azienda sanitaria sede prevalente della formazione;
- il tirocinio non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e la frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata esclusivamente all’addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell’Istituto;
- l’articolo 9 del testo di convenzione stabilisce che il medico in formazione specialistica, ai sensi del D.L. n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 che prevede l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere in possesso di certificato di vaccinazione anti Covid-19 la cui somministrazione è di competenza dell’Azienda Sanitaria di residenza;

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento dell’attività extra rete formativa di un medico in formazione specialistica, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell’attestazione del Direttore della U.O.C Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 288/2003;

**VISTA** la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Scientifico f.f., del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

**VISTO** il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

**DELIBERA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa di un medico in formazione specialistica iscritto al V anno della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dello stesso Ateneo nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il medico specializzando di cui al punto 2) svolgerà l'attività di tirocinio professionalizzante presso la U.O.C. Oncologia 3 per il periodo decorrente dalla data del 15 novembre 2021, compatibilmente con i tempi del relativo procedimento amministrativo di approvazione e sottoscrizione della convenzione; e con termine coincidente con la fine dell'intero percorso formativo prevista per il 28 dicembre 2022;
3. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza del tirocinante è esclusivamente finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto;
4. di incaricare la U.O.C. Affari Generali, la UOC Oncologia 3 per gli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On line nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale  
dr.ssa Patrizia Benini

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO L’ISTITUTO**

**ONCOLOGICO VENETO DI PADOVA DELLA DOTT.SSA CERMA KRISIDA, MEDICO IN FORMAZIONE**

**SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI “ONCOLOGIA MEDICA”**

**DELL’UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA**

Visto il d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici

e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,

98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la

formazione dei medici specialisti;

Visto il D.l. 4/02/2015 n. 68 ‘Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria’;

Visto il D.l. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e

assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l’allegato 1, in cui si

prevede che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di

strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

Considerato che la Scuola di Specializzazione di Oncologia Medica di Modena ha valutato che possa

rivelarsi utile per la formazione della Dott.ssa Cerma Krisida, svolgere un periodo di attività formativa

presso l’Istituto Oncologico Veneto di Padova;

Considerato che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture “devono essere

necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”

Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;

Verificato, come disposto dall’Allegato 1 al Decreto Interministeriale 402/2017, che il soggetto

ospitante non risulta aver saturato il potenziale formativo della struttura sanitaria di destinazione dello

stage extra rete formativa in termini di posti letto, prestazioni, procedure cliniche assistenziali in

rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo (di Padova) già convenzionato;

**L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, (c.f. 00427620364), di seguito denominata**

Università, con sede legale a Modena in via Università n.4 CAP 41121 nella persona del Rettore Prof.

Carlo Adolfo Porro, nato a Modena il 24/12/1954 nominato con decreto del MIUR il giorno 02 luglio 2019 ed ivi domiciliato per la carica;

**E**

**L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO– I.R.C.C.S.**, con sede legale a Padova in Via Gattamelata n. 64, cap. 35128, codice fiscale e P.IVA 04074560287, rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Benini nata ad Arco (TN) il 10/06/1959 nominata con DPGRV n. 31 del 26 febbraio 2021, di seguito indicato come “Ente Ospitante”;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 Premessa**

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento di attività formative extra rete formativa della Dott.ssa Cerma Krisida, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Oncologia Medica dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

**Art. 2 Impegni delle parti**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture afferenti alla UOC Oncologia Medica 3 la Dott.ssa Cerma Krisida, medico in formazione specialistica iscritta alla Scuola di specializzazione in Oncologia Medica dell'Università di Modena e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

L'Università s'impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla stessa, il programma formativo individuale della Dott.ssa Cerma Krisida.

**Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa**

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi

complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

La frequenza dello stage extra rete formativa del medico in formazione specialistica sarà avviata il 15

novembre o comunque dopo che sarà terminato il procedimento amministrativo di approvazione della

presente convenzione ed il termine coinciderà con la conclusione dell'intero percorso formativo

specialistico prevista per il 28 dicembre 2022.

#### **Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza**

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida della Dott.ssa Sara Lonardi dirigente medico designata

quale tutor dal soggetto ospitante.

La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata

per iscritto, anche in forma digitale, da parte del Direttore della Scuola di Specializzazione.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor

individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della scuola di

specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della

Scuola stessa.

#### **Art. 5 Tutela assicurativa**

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali e per la responsabilità civile contro

terzi connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dal medico in formazione specialistica,

sono a carico del medesimo come disposto dalla nota dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto

con prot. 35512 del 30.01.2018.

Eventuali assicurazioni per colpa grave sono a carico del medico in formazione specialistica.

Per quanto concerne l'assicurazione INAIL alla stessa dovrà provvedere l'Azienda sanitaria sede

prevalente della formazione su cui, pertanto, ricade l'obbligo di sostenere il pagamento del premio e di

assolvere alle denunce in materia assicurativa. In caso di sinistro del medico in formazione occorso

durante la frequenza presso l'Azienda, il soggetto ospitante si impegna a comunicare e a trasmettere

tempestivamente, per i conseguenti adempimenti INAIL, al competente ufficio dell'Azienda

Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Modena (mail: uffinf@policlinico.mo.it), la documentazione

relativa all'infortunio, la quale provvederà ai successivi adempimenti INAIL.

#### **Art. 6 Obblighi dei medici in formazione specialistica**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente

convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE,

del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per

la protezione dei dati personali italiana.

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le due strutture e le modalità

operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli

adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati

e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al

trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti

interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non

autorizzato.

Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, l'Ente Ospitante, in

quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare il medico in formazione specialistica

dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia al trattamento dei dati personali e particolari di

cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandolo

autorizzato al trattamento, previa consegna di lettera di autorizzazione e di istruzioni operative per il

trattamento dei dati personali.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di

formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Modena e del Codice di

Comportamento del soggetto ospitante.

**Art. 7 Sicurezza e salute**

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

A tal riguardo l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente ospitante stesso.

Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un'Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, il soggetto ospitante dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al d.lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle del soggetto ospitante e comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Il medico in formazione specialistica, ai sensi del D.L. n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 che prevede l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere in possesso di certificato di vaccinazione anti Covid-19 la cui somministrazione è di competenza dell'Azienda Sanitaria di residenza.

**Art. 8 Durata della convenzione**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua ultima sottoscrizione ed ha durata fino alla conclusione dell'intero percorso formativo del medico in formazione specialistica.

**Art. 9 Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni (note dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna prot. n. 909-43051/2009 e prot. n. 909-57958/2009 in risposta ad interpelli n. 909-368/2009 e n. 909-530/2009 presentati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 26 gennaio 2010) con oneri a carico della parte richiedente.

**Art. 10 Foro competente**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione della convenzione è competente l'Autorità Giudiziaria così come individuata ai sensi dell'articolo 7 comma 5 e 133 del D.Lgs n. 104 del 2010.

**Art. 11 Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della legge n. 241 del 1990.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

IL RETTORE

Prof. Carlo Adolfo Porro

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia Benini